

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020

74/2020/S/COM

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI
INNANZI ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1102^a riunione del 17 marzo 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i., ed in particolare l'art. 45 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: d.l. 6/2020);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: d.l. 9/2020);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: d.P.C.M 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M 11 marzo 2020).
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante

“Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni).

CONSIDERATO CHE:

1. l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ed in data 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia;
2. con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi dalla data della medesima delibera, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
3. ai sensi dell’art. 1 del d.l. 6/2020 *“allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”*;
4. in attuazione del d.l. 6/2020, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diverse misure di contenimento; in particolare:
 - con d.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state adottate misure specifiche per i territori della regione Lombardia e per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (art. 1), nonché misure generali efficaci sull’intero territorio nazionale (artt. 2 e 3); tra le prime, vi sono quelle di: i) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da detti territori, nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute (art. 1, comma 1, lett. a); ii) far promuovere dai datori di lavoro pubblici e privati, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie (art. 1, comma 1, lett. e);
 - con d.P.C.M. 9 marzo 2020, le misure previste dall’art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese all’intero territorio nazionale ed inoltre è stato espressamente posto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - con d.P.C.M. 11 marzo 2020 sono state adottate per l’intero territorio nazionale ulteriori misure ancora più stringenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

5. le misure di contenimento di cui sopra hanno riflessi negativi sullo svolgimento delle attività commerciali;
6. oltre alle misure di contrasto alla diffusione del virus, sono state pertanto adottate misure di contenimento di tali effetti negativi;
7. al riguardo, con d.l. 9/2020 sono state disposte misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 2).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

8. l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
9. l'art. 45 del d.lgs. 93/11 prevede, tra l'altro, che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
10. in attuazione di quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. 93/11, l'Autorità ha adottato il Regolamento Sanzioni che disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza nonché all'adozione dei provvedimenti connessi, e le modalità procedurali per la valutazione degli impegni (art. 2, comma 1);
11. la disciplina di cui al precedente alinea regolamenta, tra l'altro, i termini delle varie fasi del procedimento, i casi di sospensione e proroga degli stessi, nonché le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità;
12. in particolare, durante la fase istruttoria i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 8 del Regolamento Sanzioni possono chiedere di intervenire nel procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione della determinazione di avvio e i partecipanti al procedimento possono, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della predetta determinazione di avvio o, in mancanza, dalla sua pubblicazione, presentare memorie scritte e documenti (art. 14, comma 1); inoltre, il destinatario del provvedimento finale può, entro 30 giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio aderire alla procedura semplificata (art. 5, comma 2);
13. durante la fase decisoria, inoltre, i partecipanti al procedimento possono: a) entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie, presentare al Collegio, per il tramite dell'Unità FDE, eventuali comunicazioni, memorie di

replica e documenti (art. 15, comma 2); b) entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, chiedere l'audizione finale innanzi al Collegio che ha luogo nel giorno comunicato con un anticipo di almeno 10 giorni (art. 21, commi 1 e 2);

14. nella medesima fase decisoria, qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale, il Collegio li richiede al responsabile del procedimento (o, per il suo tramite, ai soggetti che ne siano in possesso), il quale trasmette le informazioni richieste entro 30 giorni dall'acquisizione delle stesse (art. 22, commi 1 e 2); il Collegio adotta il provvedimento finale nel termine ordinario di 100 giorni dalla comunicazione delle risultanze istruttorie (art. 4 bis, commi 1 e 2);
15. tali previsioni hanno lo scopo di garantire la partecipazione delle parti, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ai procedimenti che possono portare all'adozione, nei loro confronti, di provvedimenti afflittivi.

RITENUTO CHE:

16. l'emergenza sanitaria di cui sopra e le conseguenti misure eccezionali di contenimento adottate dal Governo italiano con i richiamati provvedimenti – che prevedono, tra l'altro, ingenti limitazioni alla mobilità e alla possibilità di aggregazione delle persone fisiche, nonché l'incentivazione all'utilizzo, da parte dei lavoratori dipendenti, di periodi di congedo ordinario e ferie – possano da un lato impattare sull'ordinario svolgimento delle attività di impresa e d'altro lato determinare una significativa limitazione del diritto di partecipazione ai procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità e di difesa nell'ambito degli stessi, rendendo estremamente difficile l'esercizio delle facoltà sopra indicate e rischiando così di ledere il rispetto del principio del contraddittorio.

RITENUTO OPPORTUNO:

17. che in questa situazione di emergenza gli sforzi degli esercenti siano concentrati prioritariamente a garantire la continuità e la disponibilità dei servizi regolati in condizioni di sicurezza e nel rispetto della Regolazione;
18. che sia necessario limitare gli effetti pregiudizievoli delle predette misure sulla corretta partecipazione delle parti al procedimento sanzionatorio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio;
19. disporre in via eccezionale la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini della fase istruttoria e della fase decisoria dei procedimenti sanzionatori già avviati o che verranno avviati successivamente alla pubblicazione della presente delibera;
20. stabilire la rimessione in termini rispetto agli adempimenti previsti nella fase decisoria e scaduti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione della presente deliberazione, all'uopo assegnando quale nuovo termine per tutti gli adempimenti eventualmente scaduti in tale periodo il 5 giugno 2020

DELIBERA

1. di sospendere, sino al 31 maggio 2020, i termini della fase istruttoria e della fase decisoria dei procedimenti già avviati o che verranno avviati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione;
2. di prevedere la rimessione in termini rispetto agli adempimenti della fase decisoria di cui al precedente punto, scaduti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione della presente delibera, assegnando quale nuovo termine per i relativi adempimenti il 5 giugno 2020;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini